



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Il Magistrato di sorveglianza

Visti gli atti del **reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 bis l.p.** da

██████████ nata a Stradella il 3/6/1959, attualmente ristretta presso la C.C.le di Bologna

Premette:

██████████ è stata condannata con sentenza emessa il 25/2/2008 dal GIP del Tribunale di Piacenza alla pena di anni 14 mesi 4 gg. 10 di reclusione per omicidio volontario, violazione della legge armi e vilipendio di tombe , reati commessi il 21/6/2006.

La detenzione è iniziata il 21/6/2006 , con scadenza pena al 28/6/2018.

A seguito di provvedimento emesso in data 15/10/2014 dal Magistrato di sorveglianza di Verona ex art. 148 c.p. per accertata infermità psichica sopravvenuta la predetta , dal 4/11/2014 è stata trasferita presso la casa di cura e custodia annessa alla C.C.le di Firenze Sollicciano. Il 4/3/2016 è stata tradotta presso la C.C.le di Bologna per ivi rimanere presso apposita sezione dell'Istituto denominata "Articolazione per la tutela della salute mentale" (v. nota Direzione Generale Detenuti e Trattamento – D.A.P. – del 25/2/2016).

Il reclamo è stato avanzato dall'interessata ex art. 35 bis l.p. attesa la sua allocazione in una stanza inserita in un contesto detentivo del tutto analogo a quello di una sezione penitenziaria ordinaria, in palese contrasto con l'ordine di ricovero presso una casa di cura e custodia dato dal Magistrato di sorveglianza di Verona in forza dell'art. 148 c.p. .

Nell'atto della reclamante si rappresenta la sussistenza di attuale grave pregiudizio attesa la situazione detentiva di fatto in essere in palese violazione della normativa penitenziaria e costituzionale.

In diritto e in fatto si lamenta in particolare:

- la violazione dell'art. 13 della Costituzione in quanto l'attuale illegittima collocazione presso un Istituto penitenziario, nella situazione detentiva sopra indicata, costituisce un'inammissibile restrizione della libertà personale

—

secondo un “ modo” non previsto dalla legge poiché non è stato rispettato il disposto dell’art. 148 c.p. statuente, in caso di infermità psichica sopravvenuta, la necessità di ricovero in una delle tre strutture indicate da tale norma;

- l’inosservanza dell’art. 65 l.p. prevedente l’inserimento di soggetti affetti da infermità mentale in sezioni ove sia assicurato un idoneo trattamento, non praticato nel caso di specie;
- il non rispetto del comma 2 dell’art. 111 DPR 230/2000 per mancanza di operatori professionali qualificati destinati specificamente a soddisfare le peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ospitati in casa di cura e custodia, ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o sezioni per infermi o minorati psichici . In concreto si sottolinea che una sola infermiera in servizio è addetta alla sezione in oggetto e non può garantire una presenza costante.
- Il grave pregiudizio del diritto alla salute arrecato , atteso, altresì, lo scompenso psichico occasionato dal recente trasferimento a Bologna dalla Casa di cura e custodia di Firenze Sollicciano.

Si chiede, pertanto, che il Magistrato di sorveglianza , accertata la condizione di grave e attuale pregiudizio ai diritti dell’istante, ordini alle Amministrazioni interessate di provvedere alla rimozione dei pregiudizi.

Nel merito osserva:

il reclamo è fondato e va accolto.

Palesamente illegittima e produttiva di grave pregiudizio è l’attuale allocazione della reclamante nella sezione della C.C.le di Bologna denominata “ Articolazione per la tutela della salute mentale” . Quest’ultima è costituita da due celle ubicate immediatamente prima dell’accesso alla sezione femminile (separata da quest’ultima da un cancello e sostanzialmente ad essa adiacente). Le due camere di piccole dimensioni si affacciano nel corridoio che porta alla sezione femminile e sono distanti dall’infermeria . Tale impropria e lesiva ubicazione , denunciata altresì dalla Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna con segnalazione del 4/7/2016, è stata constatata personalmente da questa A.G. nel corso dei diversi accessi effettuati presso la locale C.C.le di Bologna in adempimento del dovere di vigilanza previsto dall’art. 69 l.p..

L’allocazione al piano superiore è obiettivamente lontana dall’infermeria e la camera d’inserimento della Sartori , di ridotte dimensioni , in nulla differisce strutturalmente da una cella penitenziaria della sezione ordinaria.

La stessa Direzione della C.C.le di Bologna con relazione del 17/6/2016 chiarisce che l’individuazione delle due stanze in oggetto era stata attuata per consentire l’osservazione psichiatrica ex art. 112 DPR 230/2000 , per una durata massima stabilita ex lege di 30 gg. e non già per permanenze prolungate come quelle di soggetti affetti da infermità psichica sopravvenuta. La Direzione dell’Istituto bolognese rimarca , non solo in tale relazione , ma anche in missive inoltrate agli Uffici superiori , come a seguito di confronto con la Direzione Sanitaria, l’attuale

—



ubicazione delle persone inferme di mente sia del tutto inadeguata “al perseguimento delle specifiche finalità e modalità custodiali e trattamentali” .

Dalle missive del 7/10/2015 e del 2/2/2016 , acquisite agli atti, sempre rivolte dalla Direzione della C.C.le di Bologna al PRAP Bologna, si evince, nello specifico, la valutazione , operata dal Dirigente sanitario e dal Dirigente psichiatra competente per l'Istituto, di inadeguatezza delle suddette camere sia allo scopo dell'osservazione sia con riguardo alla sezione di articolazione mentale, attesa in particolare in relazione a quest'ultima l'assenza di un servizio sanitario specifico dedicato alla tutela della salute mentale, comportante un incremento di personale medico sanitario, oltre alla mancanza di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività di osservazione e ambulatoriali.

A ciò è da aggiungersi, negativamente, il dato della destinazione ministeriale nelle due camere di persone di differenti tipologie e bisogni (soggetti in osservazione psichiatrica temporanea ex art. 112 DPR 230/2000, soggetti ospitati in precedenza in strutture ex art. 111 DPR 230/2000 e persone con infermità psichica sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 c.p.).

Dette criticità sono state, altresì, comunicate, con nota del 4/5/2016 , dallo stesso P.R.A.P. dell'Emilia Romagna alla Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento del D.A.P. di Roma per le valutazioni di competenza.

Nella situazione logistica descritta non è fruibile dalle aventi diritto in loco alcuno spazio specifico non solo per le prestazioni sanitarie , ma anche per le attività terapeutico trattamentali così come svolgendo in casa di cura e custodia (non sufficiente è l' accordata possibilità di fruire della socialità a celle aperte , citata nella relazione della Direzione della C.C.le di Bologna del 17/6/2016) .

Viceversa nel caso in esame il complessivo regime detentivo cui è stata ed è sottoposta la Sartori anziché essere speciale e ostativa all'esecuzione della pena ordinaria è a quest'ultima assimilata , inoltre con limitazioni in peius.

In ragione della condizione allocativa accertata e sin qui illustrata è ravvisabile nella specie una grave inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria – D.A.P. – delle disposizioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento richiamate dalla reclamante. In violazione del dispositivo della citata ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona recante l'ordine di ricovero in casa di cura e custodia ex art. 148 c.p. della Sartori , quest'ultima non è stata assegnata ad un Istituto per soggetti affetti da infermità psichica , con regime differenziato rispetto a quello presente negli Istituti ordinari (art. 65 l.p.) né , ai sensi dell'art. 111 DPR 230/2000 , nella sezione di articolazione per la tutela della salute mentale a Bologna è presente , come sostenuto dagli stessi Sanitari , il personale medico infermieristico necessario alla funzione di cura e riabilitazione dei malati psichici , con qualificazione specifica rispetto alle peculiari esigenze di trattamento di tali soggetti.

Corretto è altresì il riferimento della reclamante alla lesione della posizione soggettiva conseguente alla violazione del disposto di cui all'art. 13 della Costituzione in quanto non vi è dubbio che la pena , la cui differenziata esecuzione è oggetto di previsione dell'art. 148 c.p. , impedita nella sua prosecuzione in regime detentivo ordinario a causa dell'infermità psichica sopravvenuta doveva continuare (

—

non già sospendersi – v. sent. Corte Cost. 1975/46) attraverso il ricovero in struttura psichiatrica detentiva , caratterizzata da specifica assistenza medico infermieristica e da trattamento peculiare, secondo il “modo” stabilito ex lege .

Nel contempo nella specie si è prodotto ed è ancora in atto , un grave pregiudizio al diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività così come sancito dall’art. 32 della Costituzione.

Nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona applicativa della fattispecie di cui all’art. 148 c.p. si ripercorre la storia psichiatrico giudiziaria della Sartori , già ritenuta seminferma di mente e affetta da sindrome depressiva, sottolineando come la detenzione sia stata caratterizzata da molteplici gesti autolesivi (ad es. nel 2014 ingestione di una sostanza caustica) e come , la predetta trasferita presso l’OPG di Castiglione dello Siviere , da una situazione allarmante di non alimentazione e di rifiuto della cura/igiene personale abbia avuto , in breve periodo, un netto miglioramento psico fisico, salvo, poi, ricadere pesantemente nella depressione e nel malessere una volta trasferita presso la C.C.le di Verona dall’O.P.G. (ove , viceversa, “si sentiva al sicuro e protetta” – v. ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona in atti).

Dall’acquisito diario clinico relativo alla permanenza presso la C.C.le di Bologna si ricava come all’inizio del periodo di permanenza in sede , il 15/3/2016, la Sartori abbia rifiutato la terapia , non rispondendo agli stimoli. Si sono registrati stati crepuscolari di regressione con urla e difficoltà di gestione da parte degli operatori nel contesto detentivo, tanto che è stato attuato un T.S.O. il 17/3/2016 (v. lettera dimissioni dall’Ospedale di S. Giovanni in Persiceto del 22/3/2016). In aprile u.s. è stata nuovamente ricoverata in Ospedale (dal 8 al 22/4/2016 – v. lista movimenti in atti) e altri trasferimenti in struttura psichiatrica esterna sono stati disposti successivamente . I ricoveri sono stati attuati per insorgenza di episodi depressivi , con agitazione ed oppositività alle cure (v. certificazione RTI Arcipelago di Bologna del 24/5/2016) , atteso lo scarso compenso clinico e la palesata intenzionalità autosoppressiva, di tal che , tra l’altro, è stata richiesta dai medici dell’Istituto l’attivazione di un regime di sorveglianza a vista nelle more del trasferimento presso il presidio sanitario esterno (v. relazione medica del 24/5/2016 in cartella clinica).

Dato quanto accertato e considerato non solo il grave pregiudizio alla salute in atto, ma, altresì , l’elevata probabilità che altri allarmanti episodi di scompenso e autolesione intervengano in un regime detentivo illegittimo e inadeguato, va ordinato ex art. 35 bis l.p. all’Amministrazione penitenziaria di porre rimedio urgentemente e, comunque, non oltre il termine di 15 gg. , individuata la struttura di cura e custodia adeguata in ambito nazionale, preferibilmente, secondo il principio di territorialità dell’esecuzione della pena, vicino al luogo di provenienza della reclamante , opportunamente previo concerto con le Autorità amministrative pubbliche competenti in materia di sanità e tutela della salute.



P.Q.M.

Visti gli art. 13, 32 Cost; artt. 35 bis, 65, 69 l.p., 111 DPR 230/2000,

Accoglie ai sensi dell'art. 35 bis l.p. il reclamo presentato da [REDACTED]

[REDACTED] accertata la sussistenza e l'attualità del grave pregiudizio derivante dall'inosservanza, ai sensi dell'art. 69 lettera B) l.p. , di disposizioni previste dalla legge e dal regolamento penitenziario.

Attesa l'attuale e gravemente lesiva situazione detentiva specificata in parte motiva

Ordina all'Amministrazione penitenziaria – DAP di Roma , in specie alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - di porvi rimedio in via di urgenza, entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento,

assegnando [REDACTED] in esecuzione del ricovero disposto dal Magistrato di sorveglianza di Verona ex art. 148 c.p. con ordinanza del 15/10/2014 nei confronti della predetta, a casa di cura e custodia/struttura adeguata per la cura psichiatrica e la sicurezza sita nel territorio nazionale , preferibilmente vicina al territorio di provenienza della medesima, previo opportuno concerto con l'Amministrazione pubblica competente per Sanità e tutela della Salute.

Bologna, 6/7/2016



Il Magistrato di sorveglianza

Dott.ssa Susanna Napolitano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il giorno 11 LUG. 2016

Ispettore Capo Polizia Penitenziaria
Simone Rizzoni